

Regolamento di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 22 del 28/1/91 ratificata dall'Assemblea Consortile con deliberazione del 23/3/91 n° 3 e modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n° 137 del 2/4/92 (ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 6 del 27/6/92) e n° 181 del 18/5/95.

Art. 1 (Finalità)

Al fine di dare pratica attuazione all'art. 21 della L.R. 33/80 (Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino) "Regolamentazione dell'attività del tempo libero" nonché per facilitare la ricerca scientifica e la didattica naturalistica nel rispetto del prioritario obiettivo della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del territorio del Parco, viene emanato il seguente regolamento di fruizione della R.N.O "La Fagiana".

Art. 2 (Richiamo alle norme generali del P.T.C. relative alle Riserve Naturali Orientate di tipo B1)

Il territorio ricompreso nella tenuta "La Fagiana" è classificato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/80 quale: "Riserva Orientata di tipo B1".

In tale zona ai sensi dell'art. 10 c. 5 della L.R. 33/80 è vietato:

- a) produrre rumori, suoni e luci;
- b) abbandonare i rifiuti e costituire depositi di materiali dismessi;
- c) uscire dalle strade e dai sentieri battuti;
- d) introdurre cani;
- e) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- f) introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, salvo specifica dichiarazione di ammissibilità a cura di istituto universitario;
- g) asportare o danneggiare piante e fiori, esercitare il pascolo, effettuare lavori agricoli e utilizzazioni forestali, ad eccezione di quanto stabilito nel piano di settore per la conservazione ed il recupero dei boschi e delle foreste;
- h) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.;
- i) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- l) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- m) esercitare la pesca;

- n) modificare il regime e la composizione delle acque;
- o) attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo e il prosciugamento di zone umide;
- p) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi della Riserva.

Nello stesso territorio ai sensi dell'art. 10, c. 6, l'accesso al pubblico è ammesso anche con l'uso di biciclette lungo le strade, gli esistenti sentieri battuti e nelle aree pubbliche appositamente riservati.

Art. 3 (Accessi consentiti al pubblico)

Gli accessi alla R.N.O. consentiti al pubblico sono i seguenti:

- a nord, dalla strada di accesso alla loc. "La Madonnina";
- a est dalla strada comunale di valle proveniente da Ponte Vecchio di Magenta;
- a sud dal cancello posto in loc. "Acquafredda" posto sulla strada comunale di valle proveniente da Casterno di Robecco.

Art. 4 (Orari e modalità di accesso al pubblico)

Il pubblico è ammesso alla visita della riserva, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (nel periodo in cui vige l'orario solare) e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (nel periodo in cui vige l'ora legale).

La visita alla R.N.O. è gratuita ad eccezione dei giorni festivi e le domeniche dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

In tali giorni il biglietto di ingresso alla R.N.O., comprensivo del diritto di visita al museo e ad eventuali visite guidate, è fissato in L. 3.000= a persona.

Sono esentati da tale biglietto i minori di anni 10 e coloro che superano i 65 anni, i Dipendenti e gli Amministratori del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Personale di vigilanza e quello addetto alla sicurezza ed alla sanità che prestano servizio nella R.N.O., gli iscritti e aventi diritto della Riserva di Pesca "ex Gualdoni", i proprietari di siti interclusi nella Riserva Naturale.

Ai residenti di Magenta, Robecco s/Naviglio e Boffalora spetta il pagamento di un biglietto di ingresso ridotto al 50% e ciò in considerazione degli usi e abitudini locali degli stessi.

Il transito è consentito a piedi, lungo tutte le strade e i sentieri battuti.

Il transito in bicicletta ed a cavallo è consentito solo lungo le strade di larghezza superiore a mt. 1,50 ed è comunque vietato laddove vengano

apposti i relativi segnali di divieto.

Durante i giorni festivi e le domeniche dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre il transito a cavallo è vietato in tutta l'area della R.N.O. ivi compresi i ghiaietti contermini alla stessa verso il Ticino.

Possono essere previsti, al fine di regolamentare l'accesso ed il transito interno, opportuni sbarramenti lungo le strade ed i sentieri, posti in opera su disposizione della Direzione.

All'interno della R.N.O. sono previsti inoltre dei percorsi speciali a carattere didattico e scientifico da attrezzare adeguatamente.

Al fine di dare attuazione all'art. 10 c. 5 della L.R. n° 33/1980 e per non disturbare la quiete degli habitat naturali all'interno della R.N.O. è vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motori a scoppio o elettrici.

L'uso di apparecchi radio o televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili è vietato. Da tale divieto sono escluse le apparecchiature impiegate per i servizi del Parco, di antincendio, di soccorso e delle guide naturalistiche.

E' consentito altresì l'uso di apparecchi dotati di cuffie insonorizzate e comunque tali da non lasciare trapelare suoni o rumori.

A quanti non ottempereranno gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo (ivi compresi quanti non provvisti di biglietto d'ingresso) verranno comminate le sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. 86/83.

Art. 5 (Attività fotografica)

L'attività fotografica lungo i percorsi autorizzati è libera su tutto il territorio della R.N.O. ed in ogni periodo dell'anno.

Nelle aree esterne ai percorsi autorizzati al pubblico l'attività fotografica può essere consentita solo previa autorizzazione della Direzione del Parco.

I capanni di tipo precario devono essere autorizzati dalla Direzione del Parco. Detta autorizzazione detterà le prescrizioni, i tempi ed i modi di esercizio dell'attività e potrà essere sospesa o revocata qualora il fotografo non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella R.N.O. per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

Art. 6 (Transito con mezzi motorizzati)

Ai sensi dell'art. 10 c.6 della L.R. 33/80 l'accesso e il transito è di norma vietato a tutti i mezzi motorizzati. E' consentito il transito sulle strade poste all'interno della R.N.O. solo ai mezzi di lavoro, di

servizio e vigilanza o di Ditte ed Enti incaricati a ciò autorizzati dalla Direzione del Parco.

In casi indifferibili ed urgenti (incendi, pericoli ecc.) il transito dei mezzi di cui al comma precedente non richiede alcuna autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di rapporto alla direzione che descriva e motivi i termini dell'intervento.

Art. 7 (Regolamentazione delle visite didattiche)

Le visite didattiche sono consentite nei giorni di domenica, martedì, giovedì e venerdì negli orari di apertura della R.N.O. per un massimo di n° 100 persone/giorno e per gruppi di non oltre cinquanta persone ciascuno.

Le visite didattiche e comunque di gruppi di più di venti persone devono essere autorizzate dalla Direzione del Parco e devono essere accompagnate da personale autorizzato.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 11 nonchè l'allontanamento del gruppo dalla R.N. stessa.

Art. 8 (Regolamento delle attività di ricerca scientifica)

Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente regolamento.

Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio per tesi di laurea).

E' da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica ed in esso svolga mansioni che possano definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona presentata da un ente di ricerca.

Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore della riserva, precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista

deroga nell'autorizzazione.

A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi al Parco. Dopo la pubblicazione dei lavori, il Parco potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

Art. 9 (Danneggiamento di immobili e strutture)

E' sempre vietato imbrattare, scalfire, incidere, con scritte e materiali di qualsiasi natura, i muri dei fabbricati e degli immobili in genere.

Il danneggiamento e la distruzione di strutture adibite alla pubblica fruizione comportano l'immediata contestazione relativa alle responsabilità previste dalle norme vigenti in materia. Gli agenti di vigilanza che sorprendano persone atte a imbrattare, scalfire e incidere strutture devono identificare il responsabile e devono inoltrare alla Direzione apposito verbale di riferimento.

Art. 10 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata ai Guardiaparco, al personale del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche Volontarie dipendenti dal "Servizio di Vigilanza e Volontariato del Parco Lombardo della Valle del Ticino".
Detta vigilanza si esercita, di norma, a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Le deroghe a quanto dettato nel precedente comma sono normate ai sensi del precedente art. 6.

Art. 11 (Sanzioni)

A quanti non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. 86/83.

17.1.91 DF/bb